



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 136 DEL 23 GIUGNO 2022 - REGISTRO ATERP CALABRIA

**Oggetto: NOMINA DIPENDENTE INTERNO RICORSO IN APPELLO ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE QUALE DIFENSORE
D'UFFICIO PER IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA N° 121/2022
PRONUNCIATA IN DATA 27/04/2022 DALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE SEZ. 1 CON DISPOSITIVO
NOTIFICATO ALLA PARTE IN DATA 16/05/2022 A MEZZO PEC- art.37,
D.Lgs n° 546/92.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

VISTA:

La notificazione, a mezzo posta, in data 19/10/2021, dell'avviso n° 1201 del 24/11/2020 per omesso versamento IMU anno 2019 emesso dal Comune di Crucoli (KR), per l'anno 2019 su n° 20 immobili, per un importo complessivo di € 5.215,00 inclusivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.

La proposizione del Ricorso, avverso il suddetto avviso, in Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, depositato il 20/12/2021 ed iscritto a ruolo nel registro generale con RG 267.2021.

La sentenza n° 121/2022 pronunciata il 27/04/2022, il cui dispositivo è stato notificato a mezzo pec in data 16/05/2022.

La normativa sui termini per proporre appello, il cui termine ordinario, cosiddetto "breve" per l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è di sessanta giorni dalla sua notificazione (art. 327 c.p.c.).

Il termine cosiddetto "breve" di 60 giorni per proporre appello decorre dalla data della notifica della sentenza ad istanza della parte che ne ha interesse, come regolato dal combinato disposto dell'art.51 e 38 del D.Lgs 546/92- Codice del Processo Tributario.

La mancata notifica da parte del Comune di Umbriatico della sentenza che vede soccombente l'Aterp, si applica il termine cosiddetto "lungo", per proporre appello avverso la sentenza, come da art. 38 punto 2 del D.lgs 546/92.

In caso di mancata notificazione, il termine è di 6 mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza – art. 327 cpc.

PRESO ATTO:

Per l'Imu, della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.

Della legge di stabilità 147/2013, istitutiva della IUC – imposta unica comunale che applica alle abitazioni principali

Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.

Del Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, ha riconosciuto espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedono i requisiti di cui al **d.m. 22.04.2008**, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.

La grandissima disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, in merito all'applicazione agli alloggi ex Iacp della fattispecie di esonero dall' Imu prevista per gli alloggi sociali. Il punto nodale riguardo il diverso trattamento degli immobili ai fini Imu riconducibile alla differenza ravvisabile tra gli alloggi destinati a fini "sociali "(come definiti dal DM del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008) e gli altri alloggi cd "non sociali".

L'imposta e la sua applicabilità risultano, pertanto, essere strettamente vincolate al c.d requisito oggettivo, ovvero, alle caratteristiche intrinseche del bene immobile e alla sua destinazione finale, con la conseguenza che il bene immobile dovrà poter fruire dell'esenzione tutte le volte in cui abbia finalità "sociali".

Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008. Alloggi di stabili in proprietà superficaria, costruiti con finanziamenti pubblici, L.865/71 art. 68/A e di metratura inferiore ai 95 mq.

Della inclusione nell'accertato, quindi con imposta, di n°3 immobili, identificati al foglio 26, particella 207 sub.1,2 e 3, ex Ises, alloggi con patto di futura vendita, con destinazione: lastrico solare, categoria F05 quindi esenti dall'imposta.

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione dell'impugnazione della sentenza davanti la Commissione Tributaria Regionale.

CONSIDERATO:

Che la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone – sezione 2, con Sentenza n. 26/2022 Depositata il 26/01/2022 avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU 2016 del Comune di Mesoraca, accoglieva il Ricorso con la motivazione, eccepita dal ricorrente, della illegittimità per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione dell'atto impugnato. In particolare precisava e concordava con il ricorrente che ciò che conta al fine dell'esenzione d'imposta è la destinazione del bene, adibito ad abitazione principale e non già la natura del bene, in quanto tale circostanza determinerebbe una iniqua disparità di trattamento tra i cittadini che usufruiscono di un immobile quale abitazione principale e

coloro che invece sono destinatari di alloggi popolari che utilizzano quale abitazione principale. Tra l'altro le procedure per l'assegnazione degli stessi sono curate dallo stesso Comune (di Mesoraca).

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013), di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale, competente per l'impugnazione avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali- art.4, co.2, D.Lgs 546/92.

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione alla sentenza n° 121/2022, pronunciata il 27/04/2022 e depositata il 16/05/2022 su ricorso n° 267/2021 depositato il 20/12/2021 avverso avviso di accertamento, provv. n° 1201 imu 2019 notificato il 19/10/2021 emesso dal Comune di Crucoli (KR).
- la nomina della dott.ssa Francesca Saveria Mele, nata a Omissis (C.F. Omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- la nomina della dott.ssa Marialuisa Manolio, nata a Omissis (C.F. Omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999,

con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario
f.to avv. Paolo Petrolo

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.06.2022;

Catanzaro, 23 giugno 2022.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to dott. Stefano Lamacchia